

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
DG Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Grosseto
Via Monte Rosa, 4
58100 GROSSETO
prot.tribunale.grosseto@giustiziacert.it
penale.procura.grosseto@giustiziacert.it

E, p.c.:

ARPA Toscana
Settore Rischio Industriale AVC
via Ponte alle Mosse, 211
50144 FIRENZE
Settore Rischio Industriale – AVC
Dipartimento Provinciale di Grosseto
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

RIFERIMENTO: DVA-DEC-2010-0000997 del 28 dicembre 2010 e s.m.i. (G.U. n° 32 del 9 febbraio 2011) e DM 204 del 25/05/2022 (G.U. n. Serie Generale - n. 132 del 8/06/2022) – Impianto Chimico della Società Nuova Solmine S.p.A. sito in LOCALITÀ CASONE a SCARLINO (GR).

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinario effettuato ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - Accertamento violazioni e proposta di diffida (RIFERIMENTO Fascicolo Procura Grosseto N2022/004404 del 05/12/2022).

Nelle giornate dal 16 settembre 2022 al 25 ottobre 2022, secondo quanto disposto nella programmazione 2022 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività ordinaria presso l'installazione Nuova Solmine S.p.A. sito in LOCALITÀ CASONE a SCARLINO (GR).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Inoltre sono state effettuate a cura di ARPA Toscana attività di campionamento ed analisi.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" (allegato 1), "Attestazione di sopralluogo" (allegato 2) e "Verbale di chiusura attività di controllo" (allegato 3), in contestuale con Nuova Solmine S.p.A. e ARPA Toscana che li hanno sottoscritti; gli originali in modalità informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo è stata effettuata una verifica documentale e sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica.

In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione e un estratto dell'allegato dei rilievi del sopralluogo sotto forma di verbale fotografico.

Nello svolgimento della verifica documentale il Gruppo Ispettivo ha esaminato anche le condizioni che erano state impartite al controllo 2020. Riguardo alla **Condizione n. 3/2020** nella quale era stato evidenziato che *"... nelle attività di autocontrollo sugli scarichi finali, i parametri non prescritti (boro) non necessitano di essere riportati nella relazione annuale ovvero, se riportati, qualora configurino dei superamenti, debbano essere corredati da adeguata spiegazione. Inoltre, per i parametri (solfati e cloruri) per i quali i VLE di Tabella 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06 non trovano applicazione secondo quanto indicato alla nota (3) della stessa tabella, si ritiene che il Gestore debba riportare nella relazione annuale adeguata evidenza di insensibile disturbo delle concentrazioni naturali del corpo idrico recettore.)..."*, in concomitanza all'avvio del controllo (avvenuto con nota ISPRA n.49081 del 7 settembre 2022) sono state richieste le Tabelle relative agli scarichi idrici a partire dal gennaio 2022 per i parametri previsti dal piano di monitoraggio e controllo (PMC) parte integrante dell'atto autorizzativo in riferimento. Il Gestore ha dato riscontro alla richiesta con comunicazione PEC del 14 settembre 2022 fornendo i risultati dei monitoraggi agli scarichi.

Da tali dati degli autocontrolli trasmessi dal Gestore, è stato riscontrato per lo scarico SF4-OSM il superamento del parametro "Boro" nel mese di giugno 2022 verificando una concentrazione di Boro pari a 2,98 mg/l a fronte del limite previsto pari a 2 mg/l (allegato 4 - RdP 22LA04500 del 22-07-2022); si evidenzia inoltre che per tale superamento non risultano essere state inoltrate comunicazioni agli Enti di Controllo ed all'Autorità Competente da parte del Gestore.

Durante il sopralluogo, effettuato **in data 10/10/2022**, è stata richiesta copia del tracciamento della gestione dei rifiuti fino al conferimento a impianto autorizzato per due tipologie di rifiuti prodotte nel processo produttivo dello stabilimento verificando copia del registro di carico e scarico confrontandolo con la quarta copia del formulario (FIR) previsto per il trasporto dei rifiuti.

In sede di chiusura del controllo del 25/10/2022, è stato riscontrato che per l'operazione di scarico n.175 del 8/8/2022 relativa al FIR DUD712258/2022 del 8/8/2022 del rifiuto EER 060602* (rifiuti contenenti solfuri pericolosi), risultava mancante il simbolo nel formulario "*" verificando però che nello stesso documento di trasporto è riportata la pericolosità del rifiuto (HP4). Dall'analisi del Registro Carico /Scarico (C/S) la pericolosità del rifiuto risulta indicata in modo corretto.

Dal raffronto però tra il FIR e il registro (C/S) (allegato 5) sono stati riscontrati scostamenti tra i valori del FIR e del registro senza la relativa annotazione sul registro C/S come di seguito illustrato:

- nelle operazioni 171 e 174 del registro di Carico per l'EER 060602* datate rispettivamente 29/07/2022 e 05/08/2022 il relativo peso indicato per la operazione 171 è di 30.000 Kg mentre per l'operazione n.174 è di 30.000 kg
- nell'operazione 172 e 175 del registro di Scarico dell'EER 060602* datate rispettivamente 01/08/2022 e 08/08/2022 sono riportati i pesi di 31.420 kg (n.172) e di 30.620 Kg (n.175);
- nel formulario DUD712258/2022 del 08/08/2022 il peso indicato nella sezione 6 del formulario riporta: 30.730 Kg con trasporto relativo al 08/08/2022; sempre per la medesima operazione è stato annotato che il peso dello scarico al destinatario era di 30.620 Kg.

Inoltre per il rifiuto EER 060503 (fanghi TAS) è stato quindi visionato il formulario DUD712259/2022 del 22/8/2022 con le relative operazioni di carico n.176 del 12/8/2022 e di scarico n.177 del 22/8/2022

riscontrando uno scostamento tra i valori del FIR e del registro senza la relativa annotazione sul registro C/S come di seguito illustrato:

- nell'operazione 176 del registro di Carico dell'EER 060503 datato 12/8/2022 il peso indicato è di 16.960 Kg
- nell'operazione 177 del registro di Scarico dell'EER 060503 datato 22/8/2022 il peso indicato è di 16.960 Kg
- nel formulario DUD712259/2022 del 22/8/2022 il peso indicato nella sezione 6 del formulario riporta: 12.000 Kg con inizio di trasporto il 23/8/2022 e nelle annotazioni è indicato che il viaggio è ripreso il 24/8/2022 per "sosta notturna";
- sempre nel Formulario DUD712259/2022 del 22/8/2022 il peso a destino è indicato con 16.960 Kg
- nelle annotazioni sono indicati 4 intermediari: Tre.So srl, AECO srl, SOL. TRECO Bonifiche srl e E.WR srl.

Per quanto riguarda il numero di intermediari riportati sul formulario prelevato durante il sopralluogo e relativo al movimento del 22 agosto 2022 (di cui al FIR DUD 712259 del 2022), il Gestore ha dichiarato che *"I 4 intermediari intervengono perché la società che gestisce l'impianto di destinazione, opera per mezzo di due intermediari, il terzo è l'intermediario convenzionato con il ns. gruppo e il quarto è Soltreco che gestisce tutti i rifiuti del gruppo"*.

Il Gruppo Ispettivo (GI), pertanto, alla chiusura del controllo del 25 ottobre 2022 ha richiesto quanto di seguito riportato per il rifiuto EER 060602* (rifiuti contenenti solfuri pericolosi), di trasmettere motivazioni dei citati scostamenti tra i valori delle pesate di carico e quelle di scarico:

- per il FIR acquisito verifica comparata dei pesi in funzione della categoria della pesa di Nuova Solmine e della pesa dell'impianto di destino, in funzione dei relativi certificati di taratura, e quindi in funzione delle incertezze estese attese per le misure delle due pesate;
- in relazione a quanto riportato nel registro C/S per i carichi nn.171 e 174, unitamente ad una descrizione dettagliata da parte del gestore della modalità di presa in carico e scarico del rifiuto in questione, in funzione anche della effettiva modalità gestionale del rifiuto (scarico filtro pressa, movimentazione del rifiuto presso area di deposito C, movimentazione del rifiuto in uscita).

Nella nota del 25 novembre 2022, Il Gestore ha giustificato la non trascrizione del simbolo "*" attestante la pericolosità del rifiuto, attraverso la codifica univoca del codice stesso del rifiuto; sul Formulario ne vengono correttamente indicate le frasi di rischio corrispondenti alle caratteristiche di pericolo e pertanto *"la mancanza dell'asterisco (in apice al codice CER) in fase di compilazione del FIR, risulta (cfr a parere del gestore) non determinante ai fini della verificabile e sostanziale regolarità della gestione del rifiuto e (cfr sempre per il gestore) non va in alcun modo ad inficiare la tracciabilità della movimentazione"*.

Per la verifica delle pesate il Gestore ha fornito i certificati di taratura di entrambe le pese, sia quella di Nuova Solmine che dell'impianto di destinazione. Il gestore ha specificato però che il formulario viene compilato in aree dove il peso viene stimato attraverso sistemi di pesata non certificati (benna pesatrice della motopala di carico). Per tale motivo il gestore ha segnalato che viene indicato sul formulario la quantità pesata a destino (flag "peso da verificarsi a destino") (Paragrafo 1 punto t Circ. 4 agosto 1998 num. 812 Ministero dell'Ambiente).

Il Gestore ha fornito le pagine del registro carico/scarico rifiuti richieste e una descrizione della modalità di gestione del rifiuto: *"Il rifiuto origina dal filtro pressa che elimina le impurità della materia prima: zolfo. Il filtro pressa viene scaricato da operatori di impianto a seconda delle necessità determinate da volumi di produzione e impurità presenti nella materia prima. Gli scarichi avvengono su indicazione strumentale rilevata dall'operatore di impianto. Solitamente il venerdì, l'operatore di impianto, a mezzo di motopala, trasferisce le*

scorie stoccate sotto il filtro nei cassoni dei rimorchi posizionati all'interno del recinto/deposito C situato in prossimità del punto di prelievo. A intervalli regolari l'operatore segnala allo scrivente il peso presunto del rifiuto caricato. Al raggiungimento di un quantitativo che si avvicina al massimo trasportabile, si provvede ad organizzare il viaggio di conferimento presso l'impianto di destinazione".

Da una lettura combinata tra formulario 712259/2022 e registro C/S, è emerso che la quantità del rifiuto EER 060503 (fanghi TAS) registrata nella operazione di carico n.176 del 12/8/2022 pari a 16.960 Kg non è congruente con la quantità di 12.000kg riportato nel già menzionato formulario sezione 6 compilato in data 23/08/2022; si osserva altresì che nell'operazione di scarico 177 del 22/08/2022 il quantitativo pari a 16.960 Kg. è il medesimo di quello verificato a destino in data 24/08/22. Risulta pertanto evidente che la compilazione del registro è avvenuta per quanto concerne l'operazione di scarico, in data non antecedente al 24/08/22, diversamente da quanto registrato; inoltre la quantità di carico trascritta sul registro C/S risulta differente da quanto riportato nel FIR al momento dell'uscita dallo stabilimento nella fase di scarico, senza alcuna annotazione sul predetto registro C/S.

La mancanza delle annotazioni sul registro si riscontrano anche per l'EER 060602* (rifiuto contenente solfuri pericolosi) nel quale vi è scostamento tra i valori del FIR e delle operazioni di carico n.171 e scarico n.172 nonché per il carico n.174 e lo scarico n.175; tale situazione conferma che la compilazione del registro di carico e scarico è stata effettuata in maniera incompleta o inesatta in difformità a quanto previsto dall'art. 190 del DLgs.152/06 e smi.

Successivamente all'attività di controllo si è proceduto all'analisi di tutta la documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore post chiusura in data 25 novembre (acquisita da ISPRA con 67665 del 7/12/2022), alla valutazione degli esiti degli accertamenti analitici e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Toscana.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Toscana, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto delle prescrizioni relative al punto di campionamento SF4-OSM relativamente all'inosservanza del punto b. di pag. 110 capitolo 8 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del DM 204/2022 del 25/5/2022 ove è previsto alla tabella di pagg.111-114 un valore limite per il parametro boro inferiore o uguale a 2 mg/l rispetto a quanto attestato dagli autocontrolli effettuati dal Gestore nel mese di giugno 2022 con un risultato di 2,98 mg/l per la concentrazione di Boro allo scarico.
- 2) mancata comunicazione ai sensi del § 11.5 del piano di monitoraggio e controllo (PMC) parte integrante dell'atto autorizzativo DM 204 del 25/05/2022 in quanto non risulta nessuna comunicazione da parte del Gestore dell'avvenuto superamento per lo scarico SF4-OSM relativamente al parametro Boro nel mese di giugno 2022.
- 3) compilazione incompleta o inesatta del registro di carico e scarico in difformità a quanto previsto dall'art. 190 del DLgs.152/06 e smi in quanto, dalla lettura congiunta di tutta la documentazione a disposizione, risultano incongruenze sui dati relativi ai periodi temporali di trasferimento dei rifiuti.

Si evidenzia inoltre che l'ARPAT in seguito alle analisi effettuate allo scarico **SF3 Finale** (situato prima dello scarico nel Canale di Ritorno a Mare - in origine Canale Solmine), costituito dalla confluenza dello scarico finale in uscita dall'impianto di depurazione reflui domestici e le AMD non contaminate dell'area, ha rilevato valori non conformi per **Ferro** (10 mg/L con incertezza pari al 20 % del valore riscontrato pari quindi a +/- 2 mg/L rispetto al valore limite 2 mg/L) e per **Alluminio** (1,5 mg/L con incertezza +/- 0,3mg/L – valore limite 1 mg/L);

il relativo rapporto di Rapporto di prova ARPAT n° 2022 - 9210 del 02/11/2022 (allegato 6) è stato acquisito da ISPRA al prot.70751 del 22/12/2022.

Pertanto, si accerta con la presente l'ulteriore violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 4) mancato rispetto delle prescrizioni relative al punto di campionamento SF3 finale relativamente all'inosservanza del punto b. di pag. 110 capitolo 8 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del DM 204/2022 del 25/5/2022 ove è previsto alla tabella di pagg.111-114 un valore limite per i parametri Ferro inferiore o uguale a 2 mg/l rispetto al valore riscontrato al netto dell'incertezza pari a 8 mg/l e per il parametro Alluminio inferiore o uguale a 1 mg/L rispetto al valore riscontrato al netto dell'incertezza pari a 1,2 mg/l, riscontrato da ARPAT come da Rapporto di prova ARPAT n° 2022 - 9210 del 02/11/2022.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPAT, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida: trasmetta quanto segue:

- a) attestazioni relative alle modalità di valutazione e verifica delle eventuali non conformità ai valori limite emissivi previsti dal Decreto in riferimento, al fine di effettuare immediatamente la comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- b) relazione sulla modalità di determinazione del peso in partenza e riportato sui FIR dei due principali flussi di rifiuto (EER 060503 e EER 060602*) per i quali, nonostante sia presente in impianto una pesa certificata, si osservano valori di precisione diversa; trattandosi del quantitativo relativo allo stesso rifiuto generato dal medesimo processo, non risulta chiara la diversificazione nella quantificazione del carico in partenza;
- c) istruzioni operative adottate inerenti le modalità di valutazione e di verifica degli scostamenti tra le operazioni di carico e scarico dei rifiuti ed i relativi documenti di trasporto al fine di consentire esatta correlazione dei rifiuti movimentati tramite la opportuna annotazione nel registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda l'ipotesi contravvenzionale descritta al punto 3), ARPAT provvederà all'emissione del verbale di accertamento e contestazione per la non conformità riscontrata, in riferimento all'art. 190 comma 3a) del DLgs.152/06 e smi, sanzionato dall'art.258 del medesimo decreto, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 per effetto dell'art. 262 del Dlgs.152/06 e smi relativo alla competenza e giurisdizione territoriale.

Ai fini delle non conformità rilevate sulla matrice scarichi idrici e riportate ai punti 1) e 4) del presente documento, relative all'inottemperanza all'art.29-decies sanzionato dall'art.29-quattordicesimo comma 3a), per le quali è stata redatta la comunicazione di notizia di reato (CNR) trasmessa alla Procura di Grosseto (Annotazione Preliminare P2022/02519813 – Fascicolo N2022/004404), si comunica che, come disposto dagli uffici della Procura stessa, il procedimento di cui ARPA Toscana detiene attività di delega, non può essere inserito all'interno del presente procedimento amministrativo. ARPA Toscana manterrà informata l'Autorità Competente ai sensi del comma 7 dell'art.29-decies del DLgs.152/06n e smi.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che dagli atti dello scrivente servizio le violazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno

Eventuali successive comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Toscana.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs.n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Toscana, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitato punto 2 inerente l'omessa comunicazione dell'avvenuto superamento del limite emissivo per il parametro Boro allo scarico SF4-OSM.

La presente informativa, redatta in coordinamento con ARPA Toscana e con il personale che ha partecipato all'ispezione, è inviata per continuità d'informazione anche alla Procura della Repubblica di Grosseto, in riferimento alla CNR 2519813/2022 redatta da ARPA Toscana Dipartimento di Grosseto

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

- Allegati:** 1 - Verbale di verifica documentale del 16 settembre 2022;
2 – Attestazione di sopralluogo del 10 ottobre 2022;
3 - Verbale di chiusura attività di controllo del 25 ottobre 2022;
4 – Rapporto di Prova SOLTRECO n°22LA04500 del 22-07-2022 relativo allo scarico SF4-OSM;
5 -Attestazioni Registro CS +FIR;
6 - Rapporto di prova ARPAT n° 2022 - 9210 del 02/11/2022 scarico SF3.